

TORNATA DEL 12 GENNAIO 1859

PRESIDENZA DEL GENERALE QUAGLIA, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. *Giuramento di alcuni deputati — Seguito della verifica dei poteri — Nuova relazione sull'elezione del collegio di La Chambre — Proposizione d'inchiesta, del deputato Capriolo, per pressione clericale. L'elezione è convalidata — Convalidazione dell'elezione di Ceva — Il deputato Cavallini Gaspare riferisce sul sorteggio da farsi dei deputati impiegati eccedenti il numero — Le conclusioni sono approvate — Segue il sorteggio: rimangono i deputati Mangini, Ollandini e Cadorna Raffaele; e cessano i deputati Castelli e Gastaldetti — Elezione del presidente e dei due vice-presidenti.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

COTA-RAMUSINO, segretario unione, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

CANALIS, ZERBOGLIO, VARESE, LOUARAZ, VERASIS, BENINTENDI e **MULETTI** prestano il giuramento.

SEGUITO DELLA VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della verifica di poteri. Le elezioni che erano rimaste in sospeso sono quattro. Chiamerò quindi il relatore del I ufficio a riferire sull'elezione di La Chambre.

PATERI, relatore. In seguito alla deliberazione presa nella seduta di ieri, l'ufficio I occupossi della protesta di cui già ebbi a dare lettura alla Camera, e, dopo attenta disamina dei fatti in quella contenuti, persistette nell'avviso di proporre l'approvazione della seguita elezione.

Prima di riferire i motivi che a ciò indussero l'ufficio, credo di dovere dare un sunto dei fatti contenuti nella anzi accennata protesta.

Chiedono gli elettori a quella sottoscritti venga annullata la elezione, perchè le ragioni per cui fu invalidata quella del 15 novembre 1857 pur tuttavia sussistono per l'elezione attuale, ed i mezzi di corruzione adoperati all'occasione dell'elezione del 15 novembre abbiano pur sempre contribuito a fare riescire quella dell'11 luglio 1858. In ogni caso chiedono voglia la Camera ordinare un'inchiesta.

I fatti pei quali essi credono doversi fare luogo all'inchiesta possono, a mio avviso, ridursi a tre classi: pressione clericale, minacce fatte dai signori Grange e loro aderenti, corruzione.

A dimostrare la pressione clericale accennano essere seguita alcuni giorni prima dell'elezione una numerosa

riunione di membri del clero; avere un sacerdote protestato che avrebbe il clero fatto ogni possibile perchè riescisse l'elezione a favore del signor Grange; avere alcuni parroci fatto invito non solo privatamente, ma eziandio pubblicamente nella chiesa agli elettori di recarsi a votare l'11 luglio, ed anzi da uno di questi parroci essersi dal pulpito detto come il non prendere parte alla votazione fosse peccato riservato al vescovo, mentre il non assistere alla messa in quel giorno, che era festivo, era colpa più lieve, dalla quale poteva pure egli assolvere; avere un parroco fatto invito ad un elettore di recarsi a votare a favore del signor Grange, ed infine un altro avere minacciato un elettore di denegargli l'assoluzione nel caso in cui avesse votato per il signor Brunier.

A giustificare le minacce che diconsi fatte dai signori Grange e loro aderenti, oltre ad alcune parole che si affermano proferte contro coloro che avevano protestato contro l'elezione del 15 novembre, e contro un individuo perchè avesse depresso innanzi alla Commissione d'inchiesta, si accenna che il signor Grange figlio ebbe a minacciare il sindaco di Saint-Jean d'Hurtières perchè fosse ostile all'elezione del suo padre.

Infine, per ciò che riflette i mezzi di corruzione, si dice che un elettore abbia promesso il suo voto al signor Grange in corrispettivo di altra promessa che questi gli avesse fatta; che fosse stato offerto ad un altro di pagargli le spese che avesse a fare per recarsi all'elezione ove avesse dato il suo voto al signor Grange; che un individuo abbia raccontato ad un altro essere a sua notizia un fatto ben certo di corruzione per mezzo di danaro, che però egli non credeva di fare conoscere per non compromettere la persona da cui eragli ciò stato confidato; che infine abbia un individuo detto di avere ricevuto lire 65 per pagare da bere agli elettori onde farli votare a favore del signor Grange.

Non credette l'ufficio doversi soffermare sui motivi di nullità desunti, dacchè i mezzi di corruzione adoperati

onde promuovere l'elezione del 15 novembre riflettano pure quella dell'11 luglio, e bastino a rendere questa eziandio nulla.

Ove tale argomento reggesse, annullata l'elezione di un collegio per motivi di corruzione, non potrebbe più dirsi per l'avvenire valida l'elezione della stessa persona nel collegio da cui già era stata eletta, locchè certo niuno vi ha che ereda potersi affermare.

Ebbe bensì l'uffizio ad esaminare quegli altri fatti i quali si riferiscono od a pressione clericale, od a minaccia, od a corruzione, che possono essere seguiti all'occasione dell'elezione dell'11 luglio.

E primieramente, per ciò che riflette l'allegata pressione clericale, unanime riconobbe come molti di quei fatti tali non sieno da potersi per quelli ordinare una inchiesta. Così la riunione dei membri del clero; le proteste da alcuni sacerdoti fatte di volersi adoperare a favore del signor Grange; l'invito fatto, o privatamente o dal pulpito, di recarsi a votare l'11 luglio, non sono certo circostanze tali che possano influire sulla validità dell'elezione e per cui possa avere luogo un'inchiesta.

Bensì parve alquanto più dubbia la cosa relativamente ad un altro fatto di cui già ebbi a fare menzione, che cioè da un membro del clero siasi fatto caso di coscienza ad un elettore se non desse il voto al signor Grange, con minaccia di diniegarli l'assoluzione quando per esso non avesse votato. Tuttavia, considerando come questa minaccia sarebbe stata fatta ad un solo individuo, e come il signor Grange abbia ottenuta una grande maggioranza, non parve potersi per ciò ordinare una inchiesta.

Non dissimile fu l'avviso dell'uffizio per ciò che riflette le minacce che diconsi fatte dai signori Grange e loro aderenti.

Alcune di tali minacce rifletterebbero o la prima elezione o l'inchiesta in seguito ad essa fattasi, epperò ad esse non potrebbesi avere riguardo. Quella poi che dicesi fatta dal figlio del signor Grange al sindaco di Saint-Georges d'Hurtières, oltrechè rifletterebbe una sola persona, convien dire che, ove anche abbia avuto luogo, non abbia influito sull'animo di quel signor sindaco, dacchè dalla protesta stessa di cui feci cenno alla Camera ed a cui è sottoscritto detto signor sindaco risulta come non abbia quella potuto smuoverlo dal dare il voto a quella persona che egli credeva di dover eleggere a rappresentante di quel collegio.

Finalmente, per ciò che riguarda i mezzi di corruzione dei quali pure si fa cenno nella protesta, l'uffizio ebbe a considerare che alcuni di essi sono siffattamente generici da non potersi per essi fare luogo ad inchiesta. Così la promessa, che dicesi fosse fatta ad un elettore in corrispettivo del voto che da esso venisse dato al signor Grange, scorgesi concepita in termini tali a non somministrare argomento per dire che abbia potuto influire sull'elezione.

D'altronde anche qui reggerebbe la considerazione già dianzi fatta che questa promessa rifletterebbe una sola persona.

Lo stesso dicesi della promessa che si allega fatta ad un altro elettore di pagargli le spese se si recasse a dare il voto al signor Grange.

Parve ad alcuni membri dell'uffizio che fatto più grave fosse quello che concerne il pagamento di lire 65 che dicesi fatto ad un individuo perchè desse a bere a quelle persone che fossero favorevoli al signor Grange. Ciò nulla meno la maggioranza ebbe a considerare come non risulti dalla protesta che quella persona cui si sarebbero date le 65 lire abbia offerto a bere agli elettori, meno poi che tale offerta sia stata accettata; ed in conseguenza ebbe pure a concludere che neanche questo fatto sia tale a potersi fare luogo all'inchiesta. A così opinare fu pure guidato dalla considerazione che nella protesta non leggesi verun nome delle persone cui si riferiscono le cose dette od i fatti per quali l'inchiesta viene addomandata; nè pure fosse sufficiente motivo di tacere tali nomi quello nelle proteste accennato, dacchè non risulta abbiano all'occasione dell'inchiesta, seguita dopo l'elezione del 15 novembre, avuto luogo tali fatti a potere indurre un fondato timore che, palesati i nomi, non si potesse, quando una nuova inchiesta venisse ordinata, scoprire la verità.

Per tutte le anzidette considerazioni credette, come già accennai, l'uffizio I di dovere persistere nella deliberazione già precedentemente presa, e mi diede l'incarico di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione del collegio di La Chambre, fatta nella persona del signor avvocato Grange.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Capriolo.

CAPRIOLO. Non ostante le elaboratissime conclusioni dell'uffizio IV, parmi che non siasi riuscito a rimuovere assolutamente ogni dubbio, per modo da dovere necessariamente concludere che quest'elezione abbia ad essere senz'altro approvata. Credo tanto più necessario di addurre gli argomenti che muovono ancora in me qualche dubbio, perchè parmi che, accogliendo le conclusioni dell'uffizio, verrebbe ad adottare un precedente che potrebbe poi riuscire funesto.

L'onorevole relatore stima di non dovere tenere conto della denuncia di pressione clericale, perchè, dice egli, non si tratta che d'un solo elettore, al quale sarebbesi fatta la minaccia di rifiuto d'assoluzione, qualora votasse pel signor Brunier; perchè, aggiunge, il signor Grange ottenne un considerevole numero di voti; perciò non si deve tener conto di questo fatto, comunque sia vero.

Prego l'onorevole relatore di avvertire che i protestanti non furono in cerca delle persone che poterono essere in tal modo sedotte: bastò loro di rinvenire un fatto per avvertire la Camera che eranvi persone le quali servivansi di questo mezzo per violentare la volontà degli elettori. Dal punto che si riesce a scoprire che avvi un sacerdote il quale si rivolge alla coscienza dell'elettore per impedire che esso voti secondo la sua opinione, io penso che di questo fatto non si possa tenere così poco conto, massime che dobbiamo ritenere trattarsi di fatti di difficilissima prova.

Ma avverto inoltre che avvi un altro fatto al quale l'ufficio non volle dare importanza, il fatto cioè che furono sacerdoti i quali dichiararono che intendevano di fare *tutto ciò che era in loro potere* per impedire che riuscisse eletto il signor Brunier. La dichiarazione è generica, ma la medesima comprende tutti, e siccome fra questi sacerdoti che fecero tale dichiarazione ne troviamo poi uno che eseguiva la sua dichiarazione in modo da minacciare il rifiuto di assoluzione a colui che non desse il voto come esso sacerdote intendeva, dobbiamo credere che quei tali, i quali dichiaravano di fare *tutto ciò che era in loro potere* per impedire l'elezione del signor Brunier, avessero l'intendimento di usare degli stessi mezzi usati dal sacerdote di cui si tratta. E ciò dobbiamo crederlo tanto più che trattasi di un'elezione già annullata appunto per questo vizio.

Osserva l'onorevole relatore che non dobbiamo tenere conto dei fatti avvenuti nelle elezioni precedenti, perchè altrimenti si verrebbe all'assurdo di stabilire che non possa essere più rieletto colui che era nominato in una elezione stata annullata.

Io sono d'accordo perfettamente col signor relatore che, se si venisse a simile conseguenza, si cadrebbe in sistema assurdo. Ma deve riconoscere il signor relatore che, se non si può escludere l'eletto, la cui elezione fu annullata, dal presentarsi alla nuova elezione, certo sta che avvi sempre una presunzione che il mezzo usato la prima volta influisse, oppure venisse usato anche la seconda.

Ora se a fronte di questa presunzione... (*Movimento a destra*) Tanto è vero che la presunzione esiste, che le leggi inglesi proibiscono all'eletto nella prima elezione annullata di presentarsi nella seconda elezione.

A fronte, dico, di questa presunzione, se abbiamo ancora dei fatti, per quanto siano generici, io credo che dobbiamo arrestarci su queste denunce, tenere conto di questi fatti. Uniamo a tutto ciò le altre circostanze di corruzione, le lire 65 indicate dallo stesso relatore, ed io credo che non possiamo così facilmente approvare questa elezione, ma accettare invece la proposta di fare un'inchiesta per riconoscere se i fatti stanno nei limiti e nella misura indicata nella protesta, o non piuttosto si estendano, come avemmo a sperimentare altra volta.

PATERI, relatore. L'onorevole Capriolo è d'avviso che debbasi fare luogo all'inchiesta, perchè, a suo dire, bastanti ragioni vi sieno per dedurne che possa avere avuto luogo pressione clericale in questa elezione.

Se uno dei membri del clero ebbe a minacciare di denegare l'assoluzione ad un elettore, ove avesse votato pel signor Brunier, parve all'onorevole preopinante potersi quindi dedurre che tale fatto abbia potuto avere luogo anche riguardo ad altri elettori; e ciò tanto più dire si debba in quanto che dalla protesta risulti che altri membri del clero abbiano detto che avrebbero fatto quanto era in loro potere perchè l'elezione del signor Grange riuscisse.

Ovvio però è l'osservare che, ove l'accennato fatto si fosse avverato rispetto a molti elettori, le persone che

ebbero a sottoscrivere la protesta avrebbero, in sei mesi dacchè l'elezione ebbe luogo, avuto agio di ciò conoscere e di denunciarlo alla Camera. Dichiararono, si soggiunse dall'onorevole preopinante, i membri del clero avrebbero fatto quanto era in loro potere perchè l'elezione del signor Grange riuscisse: ma non dobbiamo, credo io, supporre abbiano voluto accennare a mezzi illeciti e riprovati.

Nè altramente potrebbe sussistere l'argomento dell'onorevole preopinante, se non ammettendo presunzioni o valendosi di induzioni che non sembra possano in guisa alcuna ammettersi. L'essersi annullata in altra occasione l'elezione del signor Grange, come non è argomento valevole per annullare senz'altro quella attuale, così non è argomento sufficiente perchè nasca una presunzione di nullità e sia il caso di ordinare un'inchiesta; e ciò massime quando i fatti allegati si di pressione che di minacce o di corruzione sono od inconcludenti o generici, come nel caso attuale.

A fronte di tali considerazioni credo dovere persistere nella già presa conclusione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti la conclusione del I ufficio, la quale è per la convalidazione dell'elezione fatta dal collegio di La Chambre nella persona del signor Francesco Grange.

(È approvata.)

Il deputato Gallo ha facoltà di riferire sull'elezione di Ceva.

GALLO, relatore. Ho l'onore di riferire intorno all'elezione del deputato del collegio di Ceva, stato a tale effetto convocato il giorno 14 novembre 1858 in seguito a reale decreto del 24 ottobre stesso anno.

Questo collegio si divide in tre sezioni: Ceva, che è la principale, Vico e Priero.

Il numero degli elettori iscritti in tutte e tre le sezioni è di 657. Si presentarono alla votazione 355 elettori.

Questi voti si ripartirono nel modo che segue:

L'ingegnere cavaliere Severino Grattoni ne ottenne 225. Il professore Vincenzo Garelli 112. Tredici voti furono dispersi e cinque vennero dichiarati nulli per difetto di sufficiente indicazione.

L'ingegnere Grattoni avendo quindi ottenuto al primo squittinio un numero di suffragi maggiore della metà dei voti dati da tutti i votanti e superiore puranco al terzo del numero totale degli elettori iscritti, venne proclamato deputato.

Il procedimento elettorale fu regolarmente condotto.

Niuna protesta nè richiamo venne fatto contro la validità dell'elezione.

Quindi è che l'ufficio II, cui venne commesso l'esame di quest'elezione, non esitò ad opinare per la sua convalidazione.

Se non che, compiendo al debito di relatore, non debbo tacere alla Camera che da alcuno dei membri dell'ufficio essendosi sollevato il dubbio se l'eletto ingegnere Grattoni dovesse considerarsi quale impiegato stipendiato dal Governo e potesse così la sua elezione

essere per avventura soggetta ad annullamento, dubbio sorto dacchè fosse noto che lo stesso ingegnere Grattoni stesse prestando oggidì l'intelligente opera sua alla grande impresa del traforo delle Alpi, fu dato in conseguenza al referente l'incarico di riconoscere quale realmente fosse la sua posizione dirimpetto al Governo.

I riscontri ottenuti in proposito dal signor ministro dei lavori pubblici, con sua missiva del giorno di ieri, che ho l'onore di rassegnare alla Camera cogli annessi documenti, vennero a dissipare ogni dubbio a questo riguardo, in quanto che è dimostrato che si fu in seguito a speciali intelligenze coll'amministrazione dei lavori pubblici che l'ingegnere Grattoni insieme agli ingegneri Sommeiller e Grandis, inventori del compressore idropneumatico, si assumeva la direzione tecnica delle opere relative al traforo delle Alpi, per cui venne loro assegnata in comune, per titolo d'indennità, l'annua somma di lire 30 mila; incombenza questa tutta speciale che non attribui ad essi alcun grado nè titolo di impiego qualsiasi; non figurano invero nei bilanci dello Stato fra gli impiegati e non possono altrimenti considerarsi che quali ingegneri privati ai quali il Governo affidò l'esecuzione di una determinata impresa, senza attribuire loro la qualità di pubblico funzionario; del che tanto più facilmente si persuase l'ufficio quando prese ad esame le varie disposizioni del regolamento esecutivo della legge 15 agosto 1857, riguardanti specialmente la costituzione del personale applicato alla direzione tecnica anzidetta, il titolo e le incumbenze che vennero assegnate ai vari suoi membri.

Non si dipartì ciò stante dall'avviso dianzi espresso, e, per organo mio, propone alla Camera la convalidazione dell'elezione del deputato di Ceva nella persona dell'ingegnere Severino Grattoni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la convalidazione dell'elezione dell'ingegnere Grattoni a deputato del collegio di Ceva.

(È approvata.)

Non rimarrebbero che due elezioni a riferire, quella di Strambino e quella di Puget-Theniers, ma esse non sono ancora in pronto.

**RELAZIONE SUL NUMERO DEI DEPUTATI IMPIEGATI
E SORTEGGIO DI QUATTRO DI ESSI.**

PRESIDENTE. Prima pertanto di procedere alla nomina dell'ufficio definitivo, io invito il deputato Cavallini a volere riferire le deliberazioni della Commissione circa il modo di estrazione a sorte del nome dei deputati impiegati eccedenti il numero legale.

CAVALLINI GASPARE, relatore. Signori, la Commissione che vi piacque di nominare ieri all'oggetto di esaminare e riferirvi intorno al modo col quale si debba procedere all'estrazione a sorte del nome dei deputati impiegati regi stipendiati che furono eletti dopo la chiusura dell'ultima Sessione, credette debito suo di riconoscere

prima ed avanti ogni cosa quale fosse il numero dei deputati impiegati regi stipendiati già ammessi che facevano parte della Camera nelle ultime tornate dell'altra Sessione; quali vacanze fra essi fossero successivamente avvenute, e quali e quanti altri deputati impiegati regi stipendiati fossero quindi stati mano mano eletti, poichè evidentemente, senza l'accertamento di tutti questi fatti, essa non avrebbe avuta una base certa da cui partire per risolvere la questione.

Procedendo pertanto a siffatta verifica, risultò alla vostra Commissione:

Che nelle sedute del 16 e 18 febbraio 1858 si riconobbe dalla Camera ascendere a 52 il numero dei deputati impiegati regi stipendiati, compresi il signor marchese Ollandini, maggiore dei reali carabinieri, ed il cavaliere Caboni, presidente presso la Corte d'appello di Sardegna, nella classe sedente in Sassari, le elezioni dei quali trovavansi sotto inchiesta;

Che il 2 giugno, annullatasi l'elezione del signor Ollandini, ed approvatasi invece quella del presidente Caboni, il numero dei deputati impiegati rimase di 51, ossia compiuto;

Che al 26 giugno per la nomina del deputato cavaliere Bianchi di Castagnetto ad avvocato fiscale generale presso la Corte d'appello in Savoia, i deputati impiegati si ridussero a 50;

Che nelle prime elezioni che seguirono l'11 luglio vennero eletti:

Dal collegio di Boves il commendatore Michelangelo Castelli, direttore generale degli archivi;

E del collegio di Levanto il marchese Ollandini, maggiore dei reali carabinieri;

Cosicchè alla chiusura della Sessione avvenuta il 14 luglio un solo posto era vacante, e due erano i deputati impiegati stati eletti;

Che il 5 settembre si rese vacante un secondo posto, per avere l'avvocato Gastaldetti cessato di essere deputato a causa della di lui promozione a reggente la cattedra di storia del diritto;

Che nelle elezioni che seguirono il 3 ottobre venne dal collegio di Mongrando rieletto il professore Gastaldetti, e da quello di Cicagna nominato il cavaliere Rolando Mangini, consigliere d'Appello presso la Corte di Genova;

Che il 17 ottobre si rese vacante un terzo posto, perchè il cavaliere Prato, per essere stato nominato a procuratore generale presso la Camera dei conti, cessò dall'essere deputato;

Che nelle elezioni del 14 novembre venne dal collegio di Pallanza eletto a deputato il signor Raffaele Cadorna, maggiore in fanteria.

Nel giorno adunque in cui furono eletti a deputati i signori Castelli ed Ollandini, non vi era che un solo posto vacante fra gli impiegati regi stipendiati, e quando la Sessione si fosse protratta ancora per qualche giorno, la sorte doveva necessariamente decidere quale dei due dovesse essere ammesso alla Camera, e quale dei due dovesse cessare dall'essere deputato.

Dopo tre mesi, nel giorno cioè in cui furono eletti a deputati i signori Gastaldetti e Mangini, due invece erano i posti vacanti e quattro i deputati impiegati eletti, cioè i signori Castelli ed Ollandini, ed i signori Gastaldetti e Mangini; ma, ove fosse continuata la Sessione, non solo i primi due, ma anche gli altri avrebbero dovuto posteriormente correre lo stesso pericolo della sorte per il posto vacante al momento di loro nomina a deputato.

Circa due mesi dopo, ossia nel giorno in cui fu nominato deputato il signor Cadorna, tre erano i posti vacanti e cinque invece i deputati impiegati; ma quando la chiusura della Sessione non fosse stata d'ostacolo a che non si riferissero le elezioni dei signori Castelli ed Ollandini, e dei signori Gastaldetti e Mangini, il maggiore Cadorna si sarebbe trovato sul campo senza competitori, ed avrebbe pacificamente occupato il terzo posto resosi vacante dopo l'elezione di questi ultimi.

Accadde invece che le elezioni di questi cinque deputati, che ebbero luogo ad intervalli diversi e quando diverso era lo stato ossia il numero degli altri deputati impiegati già facenti parte della Camera, si dovettero tutte ora soltanto verificare.

Il ritardo, tuttochè forzato, per la chiusura della Sessione, nel riferire le prime elezioni dei signori Castelli ed Ollandini, e quindi le seconde dei signori Gastaldetti e Mangini deve o può variare quella condizione nella quale allo stato ordinario e secondo il corso regolare delle cose, ciascuno di loro ed il maggiore Cadorna si sarebbero rispettivamente trovati?

Ed in altri termini, i signori Castelli ed Ollandini, i due primi eletti fra i cinque impiegati, possono occupare anche il secondo posto che era bensì vacante nel giorno in cui vennero eletti a deputati i signori Gastaldetti e Mangini, ma non lo era ancora nel giorno della loro elezione? E conseguentemente questi ultimi aspirare a concorrere al terzo posto che si rese vacante dopo la loro elezione, epperchè escludere il maggiore Cadorna?

Quanto meno l'ultimo eletto dovrà pure insieme agli altri quattro impiegati dividere lo stesso pericolo dell'estrazione a sorte, tuttochè nessun altro deputato sia stato eletto nel giorno in cui egli fu nominato deputato?

Eccovi, o signori, rappresentate le quistioni che possono tradursi nelle seguenti tre formole, cioè:

1° Se il sorteggio debba regularsi fra i deputati impiegati nominati nello stesso giorno indipendentemente dal numero delle vacanze fatte posteriormente alla votazione;

2° Se invece si debbano ammettere i primi ed escludere perciò gli impiegati di nomina più recente;

3° Infine se si debbano assoggettare alla sorte tutti indistintamente gli impiegati testè eletti, niun riguardo avuto all'epoca di loro elezione.

Ma la risoluzione di queste tre quistioni non dipende in sostanza che dalla soluzione di quest'altra: se si debba solo tenere conto dei posti già resisi fra i deputati

impiegati vacanti al momento dell'elezione, ovvero se possano gli eletti profittare eziandio dei posti che si resero vacanti dopo la loro elezione, ed in altri termini se i requisiti necessari per essere nominato deputato debbano esistere al momento dell'elezione, oppure basti che concorrano nell'intervallo di tempo che passa tra la elezione e la convalidazione dell'elezione stessa.

La vostra Commissione è d'avviso che la vacanza fra i deputati impiegati che fanno parte della Camera, avvenuta posteriormente all'elezione del deputato, non debba all'eletto giovare, e conseguentemente opina che il primo sistema, secondo il quale ciascun deputato non può prendere grado fra i deputati impiegati se non dal giorno di sua elezione, sia da preferirsi agli altri due, siccome quello che appare più consentaneo alla lettera ed allo spirito della legge; ai principii di stretta legalità, i soli che possono precludere la via a qualunque arbitrio od abuso; ed infine ai precedenti della Camera stessa.

È più consentaneo alla disposizione della legge. L'articolo 100 della legge elettorale stabilisce che:

« Non si potrà ammettere nella Camera un numero di funzionari o d'impiegati regi stipendiati maggiore del quarto del numero totale dei deputati. Ove questa proporzione sia superata, la Camera estrarrà a sorte il nome di coloro la cui elezione deve essere annullata.

« Quando il numero degli impiegati sia completo, le elezioni nuove d'impiegati sono nulle. »

Dalla semplice lettura di questo articolo appare che in esso si contengono due disposizioni che vogliono essere l'una dall'altra distinte.

Nella prima parte si volle fissare il numero degli impiegati regi stipendiati che possono fare parte della Camera, e quindi è detto che *non si potrà ammettere nella Camera un numero di funzionari regi stipendiati maggiore del quarto del totale numero dei deputati.*

Nella seconda parte invece, ossia nell'alinea, si dettò la norma secondo cui si dovesse giudicare se le elezioni dei deputati impiegati in seguito nominati fossero o no valide, epperchè si è stabilito *che quando il numero degli impiegati sia completo, le elezioni nuove di impiegati sono nulle.*

Notate, o signori, la differenza letterale che passa tra la prima parte ed il capoverso di quest'articolo. Nella prima parte, dove viene fissato il numero degli impiegati che possono fare parte della Camera, si parla di *ammessione*. Non si potrà *ammettere* nella Camera un numero di funzionari, ecc.; all'opposto nella seconda parte non si parla più di *ammessione*, ma solo delle *elezioni*. Quando il numero degli impiegati sia completo, le nuove *elezioni* di impiegati sono nulle.

La lettera adunque della legge sta a favore dell'opinione emessa dalla vostra Commissione, e non poteva disporre altrimenti senza impingere contro i più sani principii, i quali vogliono che il requisito dell'eleggibilità esista al momento dell'elezione.

Infatti che cosa è mai la convalidazione dell'elezione ossia l'ammessione del deputato alla Camera? L'atto di

convalidazione altro non è che la ricognizione fatta dalla Camera, che nel momento in cui il deputato fu nominato nulla ostava alla di lui eleggibilità e che fu quindi validamente eletto. Il battesimo della deputazione, se è lecito così esprimersi, è dato dal corpo elettorale e non dalla Camera. Questa per sé non aggiunge nè toglie, nè può aggiungere o togliere nulla alla elezione; ed in altre parole la convalidazione dell'elezione non è un atto attributivo di qualche requisito all'elezione, ma un atto puramente dichiarativo.

Se così è, come niuno sarà per contenderlo, gli effetti dell'atto di verifica dell'elezione devono necessariamente retrotrarsi al giorno dell'elezione, come se la verifica fosse seguita nello stesso giorno in cui ebbe luogo l'elezione; e conseguentemente, per riconoscere se un impiegato regio stipendiato potesse o no essere validamente eletto a deputato, fa d'uopo constatare se nel giorno di sua elezione vi fossero o no vacanze fra i deputati impiegati già facenti parte della Camera. Ed ecco così dimostrato che anche lo spirito della legge soccorre la tesi della vostra Commissione propugnata.

Se non che vi si disse inoltre sin da principio che il determinare l'eleggibilità dei deputati dallo stato degli impiegati al giorno dell'elezione è più conforme alle massime di legalità, secondo le quali *ciò che non vale da principio non può convalidarsi col tempo*; la vostra Commissione crede che convenga attenersi alla legalità, ed anzi alla legalità rigorosa, la quale ci esime, ci salva dall'arbitrio che contiene in sé ben più gravi pericoli. Ammettete un deputato a fruire d'un posto fra gli impiegati resosi solo vacante dopo la sua elezione, e voi vedete subito che la validità dell'elezione può dipendere dal ritardo frapposto nella spedizione delle carte dal presidente del collegio elettorale, dall'intendente, dall'ufficio, dal relatore, da un partito della Camera, e, quello che è assai peggio, dalla volontà del Ministero, il quale, a seconda delle minori o maggiori sue simpatie verso il nuovo eletto, potrebbe o mantenere fermo il numero dei deputati impiegati facienti parte della Camera, o rendere, per mezzo di promozioni o collocamento a riposo, fra essi vacante qualche posto, e così rendere o no ammissibile, a suo beneplacito, il deputato; e basti enunciare questo gravissimo inconveniente perchè tosto debba escludersi quel sistema che vi darebbe luogo.

Veniamo ora ai precedenti della Camera. Alcuni di questi presentano molta analogia col caso del quale si tratta, ed altri sono perfettamente identici.

L'articolo 40 dello Statuto dichiara che nessun deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge. Lo Statuto parla di ammissione e non di elezione.

Ebbene non può essere ammesso alla Camera chi non ha compiuta l'età di trent'anni; se consideriamo alla ragione dell'impedimento, essa certamente non si riferisce all'elezione, ma bensì all'esercizio del mandato di

deputato, poichè si richiede l'età di anni trenta onde possa con maturità di consiglio esercitare l'ufficio di rappresentante della nazione.

Eppure, quantunque l'impedimento si riferisca all'ammissione alla Camera, all'esercizio dei diritti di deputato, tuttavia fu sempre e costantemente dichiarato ineleggibile colui che non abbia compiuto l'età d'anni 30 al momento dell'elezione, e ciò per il principio già innanzi stabilito, secondo cui nessuno può essere validamente eletto, ove egli non possa al momento dell'elezione essere ammesso alla Camera. Vi basti citare il caso del deputato Saracco, l'altro del deputato Berti e quello del deputato Lignana di questa stessa Legislatura.

Così non possono ammettersi alla Camera gli impiegati stipendiati dell'ordine amministrativo di un grado inferiore a quello d'intendente generale, perchè non potrebbero, secondo lo spirito della legge, esercitare con indipendenza l'ufficio di deputato. Anche questo impedimento, anche questa causa di ineleggibilità si riferisce all'esercizio di deputato, eppure la Camera ha sempre annullata la loro elezione, tuttochè al momento dell'ammissione l'eletto avesse rinunciato all'impiego; e qui giova citarvi a mo' d'esempio il caso del deputato Gandolfo.

Nessuno può essere ammesso alla Camera se non gode i diritti civili e politici, perchè colui che non ha interesse proprio a promuovere l'utilità pubblica del paese, non si presume che offra sufficienti garanzie per esercitare l'ufficio di rappresentante; ma questa ragione cessa allora quando l'eletto ha acquistato i diritti civili e politici prima dell'ammissione: eppure la Camera ha deciso altrimenti.

Ma, oltre a questi casi analoghi, altri ve ne sono identici a quelli che ora si presentano.

Questi casi sono due: uno riguardava l'elezione fatta dal collegio della Spezia nella persona del tenente colonnello marchese Giuseppe Ricci. Quando fu eletto il marchese Ricci, non eravi per lui un posto vacante fra gli impiegati; il posto si rese vacante prima della di lui ammissione per il collocamento in aspettativa del deputato Fagnani. Non ostante l'avviso in contrario dell'ufficio, la Camera, dopo lunga discussione, nella tornata del 4 febbraio 1851 convalidò l'elezione del signor Ricci, ammettendolo anzi ad occupare fra gli impiegati il posto resosi soltanto vacante dopo la di lui elezione. Questa decisione, come ben vedete, è manifestamente contraria all'opinione ora sostenuta dalla vostra Commissione.

L'altro caso si presentò allora quando si trattò dell'elezione fatta dal collegio di Oristano nella persona del maggiore Arcais. Al momento dell'elezione non vi era alcun posto vacante fra gli impiegati; il posto invece si rese vacante nello spazio di tempo decorso dopo il giorno dell'elezione a quello della verifica. Fu quindi nuovamente ed ampiamente trattata la stessa quistione se il posto resosi vacante dopo l'elezione potesse giovare all'eletto, e fu tanto più diffusamente trattata, in quanto

TORNATA DEL 12 GENNAIO 1859

che il relatore non mancò di citare il precedente della Camera e di combatterlo, instando anzi vivamente perchè si stabilisse una massima diversa specialmente per chiudere l'adito a quegli arbitrii ed a quegli inconvenienti assai gravi che vi furono superiormente segnalati; e la Camera l'8 gennaio 1853, in conformità delle considerazioni esposte dal relatore a nome dell'ufficio, annullava l'elezione del maggiore Areais, e per tal modo stabiliva che il deputato non poteva fruire della vacanza del posto fra gli impiegati avvenuta posteriormente alla di lui elezione.

Questo secondo precedente che, rigettando la massima in prima ammessa dalla Camera, ne sancisce un'altra in senso affatto opposto, indipendentemente dalle ragioni di merito che l'hanno motivata, non ha potuto a meno d'essere dalla vostra Commissione ravvisato di molto maggior peso del primo, ed essa perciò non senza ragione crede che i precedenti della Camera vengano in sostegno del di lei parere.

Riassumendo il sin qui detto, la vostra Commissione opina che la condizione dei primi eletti non possa nè essere avvantaggiata per maggiori vacanze che siano posteriormente alla loro nomina avvenute fra lo stato dei deputati impiegati già facenti parte della Camera, nè viceversa possa essere deteriorata per il fatto di altre successive elezioni di deputati impiegati; e ciò giusta il principio, in ogni e singolo caso ammesso, *che chi è primo in tempo è pure primo in diritto.*

E conseguentemente essa, in conformità del voto dei quattro uffici che avevano trattata la questione, vi propone:

1° Di procedere all'estrazione a sorte fra i deputati Castelli ed Ollandini eletti contemporaneamente, dovendo essere annullata l'elezione di quello dei due suddetti il di cui nome riuscirà estratto;

2° Di procedere per gli stessi motivi al sorteggio fra i deputati Gastaldetti e Mangini, eletti nello stesso giorno;

3° Di ammettere alla Camera il maggiore Cadorna, siccome quegli che non concorre con altri impiegati, ed occupa perciò il posto vacante al momento della sua elezione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, io metterò ai voti complessivamente le conclusioni testè lette, di fare cioè due sorteggi, l'uno tra i deputati Castelli ed Ollandini, e l'altro tra i deputati Gastaldetti e Mangini, rimanendo confermata l'elezione del deputato Cadorna, e ciò a tenore dell'articolo 100 della legge elettorale.

Se non vi è nulla in contrario, io porrò ai voti la proposta della Commissione.

(È approvata all'unanimità.)

(Vengono imborsati i nomi dei deputati Castelli ed Ollandini.)

PRESIDENTE. Secondo l'articolo sovraccennato della legge il nome che esce dall'urna è quello del deputato la cui elezione viene annullata, per modo che resta

confermata quella dell'eletto il cui nome rimane nell'urna.

(Riesce estratto il nome del signor Castelli.)

E quindi proclamato deputato il signor Ollandini.

Si procederà ora all'altro sorteggio fra i signori Gastaldetti e Mangini.

(Viene estratto il nome del signor Gastaldetti.)

Io proclamo per conseguenza a deputato il signor Mangini, e proclamo pure a deputato il signor Raffaele Cadorna.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DI DUE VICE-PRESIDENTI.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno si procede ora alla nomina dei membri dell'ufficio definitivo di Presidenza.

I signori deputati sono pregati di scrivere un nome sopra una scheda per l'elezione del presidente.

(Segue l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

| | |
|-------------------------------|-----|
| Votanti | 124 |
| Maggioranza | 63 |
| Rattazzi | 69 |
| Arnulfo | 27 |
| Depretis | 16 |
| Costa di Beauregard | 6 |

(Gli altri voti andarono dispersi.)

Il deputato Rattazzi, avendo ottenuto la maggioranza dei voti, è proclamato presidente della Camera per la Sessione parlamentare del 1859.

Si procede ora alla nomina dei due vice-presidenti.

Risultamento della votazione:

| | |
|-------------------------------|-----|
| Votanti | 125 |
| Maggioranza | 63 |
| Depretis | 66 |
| Tecchio | 47 |
| Arnulfo | 42 |
| Costa di Beauregard | 29 |
| Areonati | 23 |
| Quaglia | 13 |
| Monticelli | 9 |

(Gli altri voti andarono dispersi su vari candidati.)

Il solo deputato Depretis, avendo riunito il numero di voti richiesto, è proclamato vice-presidente.

Si procede alla votazione per la nomina dell'altro vice-presidente.

Risultamento dello squittinio:

| | |
|-------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 118 |
| Maggioranza | 60 |
| Tecchio | 56 |
| Arnulfo | 53 |
| Areonati | 4 |
| Quaglia | 2 |
| Monticelli | 2 |
| Costa di Beauregard | 1 |

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza prescritta, si procederà al ballottaggio tra i due deputati che hanno conseguito maggiore numero di voti, cioè tra gli onorevoli Tecchio ed Arnulfo.

Prima però invito il deputato Chiaves, il quale è presente alla seduta, a prestare il giuramento.

(Il deputato Chiaves presta il giuramento.)

Si procede al ballottaggio.

Risultamento della votazione :

| | |
|------------------------|-----|
| Votanti | 115 |
| Tecchio | 58 |
| Arnulfo | 56 |
| Scheda nulla | 1 |

Il deputato Tecchio avendo ottenuto un maggiore numero di voti, è proclamato secondo vice-presidente.

L'ora essendo tarda, mi pare che non si possa procedere ad altra nomina ; epperò sciolgo l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1° Continuazione della costituzione dell'ufficio di Presidenza ;

2° Verificazione di poteri.